

Parti

Ricorrente: EV

Convenuto: Finanzamt Lippstadt

Dispositivo

Gli articoli da 63 a 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina un abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo a condizioni più rigorose rispetto all'abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione.

(¹) GU C 144 dell'8.5.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — Birkenstock Sales GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-26/17 P) (¹)

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale riguardante l'Unione europea — Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Motivo di superficie)

(2018/C 408/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (rappresentanti C. Menebröcker e V. Töbelmann, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Birkenstock Sales GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 151 del 15.5.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-41/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/85/CEE — Articoli 4, 5 e 7 — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrice in periodo di allattamento — Lavoro notturno — Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno — Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro — Misure di prevenzione — Contestazione da parte della lavoratrice interessata — Direttiva 2006/54/CE — Articolo 19 — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sul sesso — Onere della prova)

(2018/C 408/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Isabel González Castro

Convenuti: Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Dispositivo

- 1) *L'articolo 7 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell'ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne.*
- 2) *L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una lavoratrice, alla quale sia stato negato il rilascio del certificato medico attestante l'esistenza di un rischio per l'allattamento associato al suo posto di lavoro e, di conseguenza, l'indennità per rischio durante l'allattamento, contesti, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, laddove detta lavoratrice esponga fatti tali da suggerire che questa valutazione non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, permettendo quindi di presumere che vi sia stata una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

Incombe allora alla parte convenuta dimostrare che tale valutazione dei rischi comprendeva effettivamente un simile esame concreto e che, pertanto, non vi è stata violazione del principio di non discriminazione.

(¹) GU C 121 del 18.4.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla — Ungheria) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés, Emil Kiss

(Causa C-51/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 2 — Disposizioni legislative o regolamentari imperative — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» — Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest'ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale — Articolo 4, paragrafo 2 — Formulazione chiara e comprensibile di una clausola — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola — Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore)

(2018/C 408/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítéltábla

Parti

Ricorrenti: OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt

Convenuti: Teréz Ilyés, Emil Kiss